



Rep. 9233 Prot. 196869
Data 23 dicembre 2020
Classe I/3

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il R.D.L. 20.06.1935, n. 1071, recante "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore";
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.M. 03.11.1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano; VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;
VISTO il D.R. n. 3798/AG del 31.10.2014 con cui è stato emanato il Regolamento della carriera degli studenti del Politecnico di Milano, in particolare Capo VII - Sanzioni disciplinari a carico degli studenti;
VISTO il D.R. n. 1699/SAGNI del 14.04.2015 con cui è stata emanata la Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti universitari del Politecnico di Milano
VISTO il D.R. n. 3138 del 19.04.2019 con cui è stato emanato il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano ed in particolare la sezione IV - Le Norme attuative;
VISTO il D.R. n. 7287 del 09.10.2019 con cui è stato emanato il Regolamento di funzionamento della Commissione Disciplina Studenti;
VISTE le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 21 e del 22 dicembre 2020 in ordine all'approvazione della parziale modifica apportata all'Art. 5 del Regolamento di funzionamento della Commissione di disciplina studenti;

DECRETA

Art. 1

Per tutte le motivazioni citate in premessa, il Regolamento di funzionamento della Commissione di disciplina studenti, emanato con D.R. n. 7287 del 09.10.2019, è parzialmente modificato all'Art. 5 "Le disposizioni per gli studenti di Laurea e Laurea Magistrale" come risulta dal testo parte integrante del presente provvedimento.

Le modifiche apportate all'Art. 5 sono segnate in *grassetto corsivo*.

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA STUDENTI

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione	Pag. 4
Art. 2 Autorità disciplinari – Commissione di disciplina studenti	Pag. 4
Art. 3 Illecito disciplinare	Pag. 4
Art. 4 Procedimento disciplinare	Pag. 4
Art. 5 Le disposizioni per gli studenti di Laurea e Laurea Magistrale	Pag. 5
Art. 6 Le disposizioni per gli studenti dei Corsi di Dottorato	Pag. 6
Art. 7 Le disposizioni per gli studenti dei Corsi di Master, Specializzazione Formazione Permanente	Pag. 6
Art. 8 Le disposizioni per gli studenti in mobilità in entrata	Pag. 7
Art. 9 Le disposizioni in caso di violazione del Regolamento delle Residenze Universitarie	Pag. 8
Art. 10 Tutela della riservatezza dell'interessato	Pag. 8
Art. 11 Entrata in vigore del Regolamento – Norme transitorie	Pag. 8

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento, in attuazione dell'Art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, disciplina il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili agli studenti del Politecnico di Milano di ogni ordine e grado in caso di accertamento di illecito disciplinare di cui al successivo Art. 3.

Art. 2

Autorità disciplinari – Commissione di disciplina studenti

- 1) Ai sensi della sezione IV del Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano, il Rettore è responsabile dell'avvio del procedimento disciplinare secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
- 2) Il Rettore, nell'esercizio della potestà disciplinare, si avvale di un'apposita Commissione di disciplina studenti, composta da tre professori di prima fascia del Politecnico di Milano, nominata su proposta del Senato accademico, nel rispetto della parità di genere. Le funzioni di Segretario sono assunte da una unità di Personale tecnico-amministrativo.
- 3) Il mandato della Commissione di disciplina studenti è di tre anni, rinnovabile una volta.

Art. 3

Illecito disciplinare

- 1) Costituisce illecito disciplinare qualsiasi fatto commesso dallo studente quando:
 - provochi danneggiamenti ai beni mobili ed immobili di cui l'Ateneo è proprietario oppure detenuti o in possesso, o di terzi in attività di didattica o ricerca istituzionale;
 - alteri o modifichi atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria;
 - sia in contrasto con quanto previsto dal Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano e dai valori morali fondanti, quali responsabilità, rispetto, integrità, professionalità, equità, fiducia e trasparenza come declinati nella Sezione III - I comportamenti attesi.

Art. 4

Procedimento disciplinare

- 1) Nel caso di avvio del procedimento, il Rettore trasmette la segnalazione formale al Presidente della Commissione di disciplina studenti per l'apertura del procedimento disciplinare.
- 2) La violazione delle norme deve essere formalmente contestata allo studente che deve essere informato dell'avvio del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima della riunione fissata dalla Commissione di disciplina studenti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) e/o posta elettronica certificata (PEC).
- 3) La comunicazione deve contenere la descrizione dei fatti contestati e tutti i termini della convocazione dello studente dinanzi alla Commissione di disciplina studenti per essere ascoltato in ordine ai fatti contestati.

- 4) La comunicazione deve contenere:
 - a) la contestazione chiara e precisa del fatto addebitato;
 - b) l'avviso a presentarsi in data definita dinanzi alla Commissione di disciplina studenti per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
 - c) l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolta.
- 5) Tra la comunicazione di cui al comma precedente e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.
- 6) Lo studente può presentare scritti o memorie difensive entro il termine stabilito nella comunicazione e comunque non oltre il terzo giorno antecedente la data fissata per la riunione.
- 7) Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione di disciplina studenti può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento.
- 8) I Componenti della Commissione di disciplina studenti sono tenuti al mantenimento della riservatezza dei fatti dei quali sono venuti a conoscenza. L'istruttoria deve svolgersi nel rispetto della dignità dei soggetti coinvolti e del principio del contraddittorio.
- 9) Alla conclusione del procedimento, che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione formale, la Commissione di disciplina studenti trasmette al Rettore gli atti, unitamente ad una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti, e formula una proposta di adozione di uno specifico provvedimento disciplinare oppure l'archiviazione.

Art. 5

Le disposizioni per gli studenti di Laurea e Laurea Magistrale

- 1) Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto indicato nel precedente Art. 3, ne dà segnalazione al Preside della Scuola di riferimento e/o al Difensore degli Studenti. ***Nel caso di fatti accaduti nei Poli territoriali la segnalazione va inoltrata al Prorettore di Polo e/o al Difensore degli Studenti.***
- 2) Nel caso in cui la segnalazione pervenga direttamente al Rettore sarà compito del Rettore stesso coinvolgere il Preside della Scuola di riferimento ***o il Prorettore di Polo, e/o il Difensore degli Studenti*** ai fini dell'avvio dell'istruttoria.
- 3) Il Preside della Scuola di riferimento ***o il Prorettore di Polo, e/o il Difensore degli Studenti*** possono sentire lo studente soggetto a segnalazione.
- 4) L'istruttoria può concludersi senza dar corso ad una fase successiva del procedimento disciplinare oppure dare origine ad una segnalazione formale, corredata da nota del segnalante e relazione sull'istruttoria compiuta dai soggetti preposti, al Rettore.
- 5) Il Rettore, sulla base della segnalazione formale ricevuta ed eventualmente di una seconda istruttoria, decide in merito all'archiviazione del caso oppure l'avvio del procedimento disciplinare.
- 6) Il procedimento disciplinare di cui al precedente comma è adottato dalla Commissione di disciplina studenti con le medesime procedure indicate nell'Art. 4 del presente Regolamento.
- 7) L'istruttoria non può durare complessivamente oltre 60 giorni dal momento del ricevimento della segnalazione.
- 8) Le sanzioni che la Commissione di disciplina studenti può proporre sono:
 - a) ammonizione;
 - b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
 - c) sospensione da una o più prove di esame o altra forma di verifica;
 - d) sospensione temporanea dall'Ateneo con conseguente perdita delle sessioni d'esami;
 - e) espulsione dall'Ateneo.
- 9) ***La Commissione può assegnare anche*** lo svolgimento di attività socialmente utili. Dette attività sono determinate dalla Commissione disciplina studenti e l'esecuzione delle stesse è verificata dalla Struttura individuata dal Direttore Generale. L'esecuzione soddisfacente di queste attività, ***se associate all'ammonizione, ne*** annulla le conseguenze. Qualora lo studente si rifiutasse di prestare tali attività, gli verrà comminata dalla Commissione disciplina una sanzione alternativa.
- 10) Le sanzioni proposte dalla Commissione di disciplina studenti dovranno essere proporzionate alla gravità dei fatti, tenendo conto nella valutazione anche della eventuale reiterazione e dell'eventuale dolo o colpa grave;

- 11) Le sanzioni proposte dalla Commissione di disciplina studenti sono erogate con provvedimento rettorale e comunicate all'interessato e alle Strutture di competenza.
- 12) Le sanzioni sono comunicate allo studente con raccomandata A/R o PEC. I provvedimenti disciplinari sono registrati nel fascicolo dello studente e conseguentemente nel foglio di congedo.

Art. 6

Le disposizioni per gli studenti dei Corsi di Dottorato

- 1) Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto indicato nel precedente Art. 3, ne dà segnalazione al Direttore della Scuola di Dottorato o al Rappresentante degli Studenti di Dottorato nel Comitato Unico di Garanzia (CUG).
- 2) Nel caso in cui la segnalazione pervenga direttamente al Rettore sarà compito del Rettore stesso coinvolgere il Direttore della Scuola di Dottorato ai fini dell'avvio dell'istruttoria.
- 3) Il Direttore della Scuola di Dottorato e/o il Rappresentante degli Studenti di Dottorato nel CUG possono sentire lo studente di dottorato soggetto a segnalazione.
- 4) L'istruttoria può concludersi senza dar corso ad una fase successiva del procedimento disciplinare oppure dare origine ad una segnalazione formale a cura del Direttore della Scuola di Dottorato, corredata da nota del segnalante e relazione sull'istruttoria compiuta dai soggetti preposti, al Rettore.
- 5) Il Rettore, sulla base della segnalazione formale ricevuta ed eventualmente di una seconda istruttoria, decide in merito all'archiviazione del caso oppure l'avvio del procedimento disciplinare.
- 6) Il procedimento disciplinare di cui al precedente comma è adottato dalla Commissione di disciplina studenti con le medesime procedure indicate nell'Art. 4 del presente Regolamento.
- 7) La Commissione di disciplina studenti può proporre le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) sospensione temporanea da un minimo di 1 mese sino ad un massimo di 12 mesi dal Corso di Dottorato e contestuale sospensione dell'erogazione dell'eventuale borsa, attraverso le modalità descritte nel Regolamento della Scuola di Dottorato (Art.9 - comma 7);
 - c) esclusione dal Corso di Dottorato.
- 8) Le sanzioni proposte dalla Commissione di disciplina studenti dovranno essere proporzionate alla gravità dei fatti, tenendo conto nella valutazione anche della eventuale reiterazione e dell'eventuale dolo o colpa grave;
- 9) Le sanzioni proposte dalla Commissione di disciplina studenti sono erogate con provvedimento rettorale e comunicate all'interessato e alle Strutture di competenza.
- 10) Le sanzioni sono comunicate allo studente di dottorato con raccomandata A/R o PEC. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente di dottorato e conseguentemente nel foglio di congedo.

Art. 7

Le disposizioni per gli studenti dei Corsi di Master, Specializzazione, Formazione Permanente

- 1) Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto indicato nel precedente Art. 3, ne dà segnalazione al Direttore di Dipartimento cui afferisce il Direttore del Corso di Master/Perfezionamento/Specializzazione/Formazione Permanente.
- 2) Nel caso in cui la segnalazione pervenga direttamente al Rettore sarà compito del Rettore stesso coinvolgere i soggetti identificati nel precedente comma ai fini dell'avvio dell'istruttoria.
- 3) I soggetti responsabili dell'istruttoria possono sentire lo studente soggetto a segnalazione.
- 4) L'istruttoria può concludersi senza dar corso ad una fase successiva del procedimento disciplinare oppure dare origine ad una segnalazione formale, corredata da nota del segnalante e relazione sull'istruttoria compiuta dai soggetti preposti, al Rettore.
- 5) Il Rettore, sulla base della segnalazione formale ricevuta ed eventualmente di una seconda istruttoria, decide in merito all'archiviazione del caso oppure l'avvio del procedimento disciplinare.
- 6) Il procedimento disciplinare di cui al precedente comma è adottato dalla Commissione di disciplina studenti con le medesime procedure indicate nell'Art. 4 del presente Regolamento.
- 7) La Commissione di disciplina studenti può proporre le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) esclusione dal Corso frequentato senza rilascio di alcun titolo.

- 8) Le sanzioni proposte dalla Commissione di disciplina studenti dovranno essere proporzionate alla gravità dei fatti, tenendo conto nella valutazione anche della eventuale reiterazione e dell'eventuale dolo o colpa grave.
- 9) Le sanzioni proposte dalla Commissione di disciplina studenti sono erogate con provvedimento rettorale e comunicate all'interessato e alle Strutture di competenza.
- 10) Le sanzioni sono comunicate allo studente con raccomandata A/R o PEC. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e conseguentemente nel foglio di congedo.

Art. 8

Le disposizioni per gli studenti in mobilità in entrata

- 1) Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto indicato nel precedente Art. 3, ne dà segnalazione al Preside della Scuola di riferimento in caso di studente in mobilità e al Direttore della Scuola di Dottorato in caso di Visiting PhD.
- 2) Nel caso in cui la segnalazione pervenga direttamente al Rettore sarà compito del Rettore stesso coinvolgere i soggetti identificati nel precedente comma ai fini dell'avvio dell'istruttoria.
- 3) I soggetti responsabili dell'istruttoria possono sentire lo studente soggetto a segnalazione.
- 4) L'istruttoria può concludersi senza dar corso ad una fase successiva del procedimento disciplinare oppure dare origine ad una segnalazione formale, corredata da nota del segnalante e relazione sull'istruttoria compiuta dai soggetti preposti, al Rettore.
- 5) Il Rettore, sulla base della segnalazione formale ricevuta ed eventualmente di una seconda istruttoria, decide in merito all'archiviazione del caso oppure l'avvio del procedimento disciplinare.
- 6) Il procedimento disciplinare di cui al precedente comma è adottato dalla Commissione di disciplina studenti con le medesime procedure indicate nell'Art. 4 del presente regolamento.
- 7) La Commissione di disciplina studenti può proporre le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione e conseguente segnalazione all'Ateneo di provenienza;
 - b) esclusione dal/dai corsi frequentati e segnalazione all'Ateneo di provenienza.
- 8) Le sanzioni proposte dalla Commissione di disciplina studenti dovranno essere proporzionate alla gravità dei fatti, tenendo conto nella valutazione anche della eventuale reiterazione e dell'eventuale dolo o colpa grave;
- 9) Le sanzioni proposte dalla Commissione di disciplina studenti sono erogate con provvedimento rettorale e comunicate all'interessato e alle Strutture di competenza. Le sanzioni sono comunicate allo studente con raccomandata A/R o PEC.

Art. 9

Le disposizioni in caso di violazione del Regolamento delle Residenze Universitarie

- 1) A carico dell'ospite che contravviene alle disposizioni previste dal Regolamento delle residenze universitarie del Politecnico di Milano o che, comunque, commetta atti pregiudizievoli per il normale funzionamento della Residenza o contrari al Codice etico e di comportamento può essere aperto un procedimento disciplinare.
- 2) L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che ne valuta l'opportunità in base all'istruttoria fatta dalle strutture che gestiscono le residenze secondo quanto disciplinato nell'apposito Regolamento.
- 3) Il procedimento disciplinare di cui al precedente comma è adottato dalla Commissione di disciplina studenti con le medesime procedure indicate nell'Art. 4 del presente Regolamento.
- 4) La Commissione di disciplina studenti può proporre le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) sospensione dell'alloggio;
 - c) revoca del posto letto con immediato allontanamento dalla residenza.
- 5) Le sanzioni proposte dalla Commissione di disciplina studenti dovranno essere proporzionate alla gravità dei fatti, tenendo conto nella valutazione anche della eventuale reiterazione e dell'eventuale dolo o colpa grave.
- 6) Le sanzioni proposte dalla Commissione di disciplina studenti sono erogate con provvedimento rettorale e comunicate all'interessato e alle Strutture di competenza.
- 7) Le sanzioni sono comunicate allo studente con raccomandata A/R o PEC. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e conseguentemente nel foglio di congedo.

Art. 10

Tutela della riservatezza dell'interessato

- 1) Allo scopo di tutelare la riservatezza dell'interessato, tutte le comunicazioni relative al procedimento, sia in partenza che in arrivo, devono essere registrate nel protocollo riservato, senza la scansione del documento su Titulus.
- 2) Fermi i diritti dell'interessato ad accedere in qualsiasi momento agli atti del procedimento che lo riguardano, i soggetti cui compete l'esercizio della potestà disciplinare, nonché gli uffici amministrativi che operano a loro supporto, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali sono venuti comunque a conoscenza.

Art. 11

Entrata in vigore del Regolamento - Norme transitorie

- 1) Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it>.
- 2) Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano ai procedimenti disciplinari attivati alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale